



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 aprile 2010
(OR. en)**

7998/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0060 (NLE)**

**EEE 9
AVIATION 36**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE su una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE
su una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE,
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", prevede disposizioni specifiche in materia di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati EFTA-SEE al di fuori delle quattro libertà.
- (2) Tenuto conto dell'integrazione del pacchetto legislativo sul cielo unico europeo nell'accordo, del ruolo essenziale del progetto SESAR per la futura elaborazione delle misure di attuazione in questo settore e della partecipazione degli Stati EFTA al finanziamento pubblico del progetto tramite il 7° Programma quadro di ricerca e sviluppo, è opportuno favorire un'adeguata cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo nei settori contemplati dalle attività dell'impresa comune SESAR, istituita dal regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)¹, in modo da agevolare la partecipazione delle parti interessate degli Stati EFTA-SEE al progetto SESAR.
- (3) È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

Articolo unico

Nell'allegato della presente decisione è stabilita la posizione che l'Unione europea deve adottare in merito alla decisione in sede di Comitato misto SEE , su un progetto di modifica del protocollo 31 dell'accordo sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. ... /2010

del

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE,
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. .../... del ...¹.
- (2) Tenuto conto dell'integrazione del pacchetto legislativo sul cielo unico europeo nell'accordo, del ruolo essenziale del progetto SESAR per la futura elaborazione delle misure di attuazione in questo settore e della partecipazione degli Stati EFTA al finanziamento pubblico del progetto tramite il 7° Programma quadro di ricerca e sviluppo, è opportuno favorire un'adeguata cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo nei settori contemplati dalle attività dell'impresa comune SESAR, istituita dal regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)², in modo da agevolare la partecipazione delle parti interessate degli Stati EFTA-SEE al progetto SESAR.
- (3) È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo per consentire che tale cooperazione estesa possa essere realizzata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ G U L

² G U L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

Articolo 1

È inserito il seguente paragrafo dopo il paragrafo 8 dell'articolo 1 (Ricerca e sviluppo tecnico) del protocollo 31 dell'accordo:

"8bis. Le Parti contraenti incoraggiano un'adeguata cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e altri organismi competenti nei rispettivi territori, in modo da agevolare la partecipazione delle parti interessate degli Stati EFTA-SEE alle stesse condizioni di quelle degli Stati membri dell'UE al progetto SESAR, in particolare alle attività dell'impresa comune SESAR conformemente al regolamento di base¹.

Gli Stati EFTA-SEE partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al comitato "cielo unico europeo" che assiste la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività dell'impresa comune SESAR.

(¹) 32007 R 0219: Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1)."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo*.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]